

Indice

Parte I – Disciplina contrattuale	2
Art. 1 <i>Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di fornitura e norme applicabili</i>	2
Art. 2 <i>Definizioni e gerarchia delle fonti dell'Appalto</i>	2
Art. 3 <i>Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto</i>	3
Art. 4 <i>Beni forniti dalla committente</i>	4
Art. 5 <i>Subappalto</i>	4
Art. 6 <i>Proprietà industriale e commerciale</i>	5
Art. 7 <i>Verifiche e collaudi</i>	5
Art. 8 <i>Materiali e sostanze utilizzate o fornite</i>	6
Art. 9 <i>Modalità di fatturazione e di pagamento</i>	6
Art. 10 <i>Cauzione definitiva e copertura assicurativa</i>	7
Art. 11 <i>Penali</i>	7
Art. 12 <i>Prezzi e Variazioni</i>	8
Art. 13 <i>Modifiche e Varianti</i>	8
Art. 14 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	8
Art. 15 <i>Oneri e Obblighi a carico del Fornitore</i>	8
Art. 16 <i>Clausole di Manleva</i>	10
Art. 17 <i>Recesso</i>	10
Art. 18 <i>Risoluzione del Contratto</i>	11
Art. 19 <i>Cessione del contratto e dei crediti</i>	12
Art. 20 <i>Privacy e riservatezza</i>	12
Art. 21 <i>Responsabilità amministrativa</i>	13
Art. 22 <i>Foro Competente</i>	14
Art. 23 <i>Spese contrattuali, imposte, tasse</i>	14
Art. 24 <i>Miscellanea</i>	14
Parte II Disciplina delle Forniture	15
Art. 25 <i>Normativa di riferimento</i>	15
Art. 26 <i>Modalità di erogazione delle forniture</i>	15

Parte I – Disciplina contrattuale

Art. 1 Contesto di riferimento, scopo dell'appalto di fornitura e norme applicabili

- 1.1. La GORI s.p.a., ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e della legge Regione Campania 15/2015, è il soggetto gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.
- 1.2. Il Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”) è un servizio pubblico essenziale «*costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue...*» (cfr. art. 141, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).
- 1.3. Nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni, la GORI s.p.a. ha anche l’obbligo di garantire la regolare gestione del S.I.I. e, quindi, assicurare il mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti idrici, fognari e depurativi.
- 1.4. Pertanto, al fine di garantire l’esecuzione delle prestazioni necessarie ed indifferibili per assicurare il mantenimento delle condizioni di efficienza del S.I.I. e di tali reti ed impianti afferenti il pubblico servizio in esame, nonché le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, la GORI s.p.a. ha la necessità di approvvigionarsi dei materiali e servizi oggetti del presente appalto.
- 1.5. Il presente appalto è altresì regolato dalle leggi *ratione temporis* vigenti; dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione della Committente.

Art. 2 Definizioni e gerarchia delle fonti dell’Appalto

- 2.1. Ai fini e nell’ambito dell’appalto, si riportano le seguenti definizioni che saranno richiamate in seguito nel presente Capitolato Speciale d’Appalto:
 - **Appalto:** si intende il procedimento posto in essere dalla Stazione Appaltante, incluso anche il Contratto, al fine di affidare l’esecuzione delle forniture richieste;
 - **Carburanti:** (o carburante) si intendono tutti i prodotti, in qualsiasi forma, in grado di fornire energia per la trasformazione della stessa in energia meccanica atta a garantire la mobilità della flotta della GORI SpA;
 - **Codice Etico:** si intende il documento di autoregolamentazione della Società adottato anche ai fini e nell’ambito del d.lgs. 231/2001 e correlato al modello di organizzazione e gestione della GORI ai sensi del citato d.lgs. 231/2001. Il Codice Etico è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/media.aspx/codice_etico; il predetto modello di organizzazione e gestione è scaricabile al seguente indirizzo web: www.goriacqua.com/section.aspx/modello_231#.Xing28HsZb2;
 - **Committente o Stazione Appaltante o GORI:** si intende la GORI S.p.a.;
 - **Capitolato Speciale d’Appalto o Capitolato:** si intendono le disposizioni riportate nel presente documento relative alla disciplina del rapporto tra Committente e Fornitore e che sono allegare e/o richiamate (per esserne parte integrante e sostanziale) negli atti dell’Appalto, quali, a titolo esemplificativo, la Lettera di Invito ed il Contratto;
 - **Contratto o Ordine di Acquisto o ODA:** si intende il documento immutabile, sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore in segno di accettazione integrale e incondizionata del Contratto, che riporta, in forma sintetica, i dati amministrativi, tecnici ed economici dell’Appalto;
 - **Elaborati a base dell’affidamento o Elaborati:** si intendono, ove presenti, i seguenti atti relativi all’Appalto: “Capitolato Speciale d’Appalto” e/o “Lettera di Invito” e/o “Specifiche Tecniche” e/o altro/i documento/i di progetto descrittivo/i delle caratteristiche tecniche delle prestazioni oggetto

dell'Appalto, già in possesso dell'Appaltatore e sulla base dei quali lo stesso Fornitore ha presentato l'offerta per l'affidamento dell'Appalto;

- **Operatore Economico o Fornitore o Appaltatore o Appaltatrice:** si intende l'impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura affidati dalla Committente;
- **Parte:** si intende la Committente ovvero il Fornitore;
- **Parti:** si intendono, congiuntamente, la Committente e il Fornitore.

- 2.2. Per quanto non previsto nel Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.
- 2.3. A maggiore specificazione, con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che in caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva l'ordine di prevalenza di cui al precedente punto 2.2.
- 2.4. Nel corso dell'Appalto, il Fornitore è tenuto ad ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di smaltimento rifiuti, di sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni adottate dalle competenti Autorità pubbliche, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
- 2.5. Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.
- 2.6. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.
- 2.7. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI s.p.a. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 3 Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del Contratto

- 3.1. L'Appalto ha per oggetto la fornitura alla pompa/colonnina, con la modalità in self-service, dei carburanti necessari ai veicoli della GORI S.p.A., da eseguirsi presso le stazioni di servizio affiliati alla rete dell'operatore economico aggiudicatario.
- 3.2. L'ammontare complessivo dell'Appalto ammonta ad **€ 1.900.000,00** (*euro unmilionenovecentomila*).
- 3.3. L'importo del Contratto è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e richiamate negli atti e nei documenti di cui all'articolo 2.2, nonché tutti gli oneri connessi al trasporto della merce fino ai magazzini della GORI S.p.a. ovvero in altro sito indicato dalla Committente e allo scarico della stessa.
- 3.4. Nelle attività oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenziali tra le attività dell'Appaltatore e le attività della Stazione Appaltante e/o le eventuali attività di altre imprese presenti nei luoghi oggetto dell'Appalto; pertanto gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso risultano essere pari a zero.

- 3.5. L’avvio dell’esecuzione della fornitura avverrà con il primo rifornimento effettuato a seguito del verbale di consegna della fornitura e della consegna delle fuel card richieste. In caso d’urgenza la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere le fuel card prima della stipula del Contratto.
- 3.6. L’Appalto in esame avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di consegna della fornitura ed alla scadenza si intenderà terminato senza che occorra notificare alcun preavviso alla ditta aggiudicataria.
- 3.7. La fornitura si intende comprensiva dei costi, per ogni singola richiesta, per invio delle fuel card presso la sede della GORI.
- 3.8. In caso di anticipato esaurimento dell’importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l’evento stesso.

Art. 4 Beni forniti dalla committente

- 4.1. Nel caso in cui nel Contratto fosse previsto che, per l’esecuzione della fornitura, la Committente consegni al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque rivolti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
- 4.2. Compatibilmente con le esigenze relative all’espletamento della fornitura, i beni così consegnati devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, fermo il diritto della Committente di procedere, in qualunque momento, alla verifica della consistenza dei materiali stessi. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
- 4.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

Art. 5 Subappalto

- 5.1. Il Fornitore può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia, rimanendo comunque l’unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.
- 5.2. Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.
- 5.3. I subappaltatori e/o i subfornitori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016; dalla *lex specialis*, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 5.4. Il Fornitore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 Proprietà industriale e commerciale

- 6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
- 6.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.
- 6.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità pubbliche, da Autorità giudiziarie, da organi arbitrali di qualsiasi natura o da altre Autorità.
- 6.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.
- 6.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc..
- 6.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
- 6.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla fornitura non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica e preventiva autorizzazione scritta della Committente.
- 6.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 7 Verifiche e collaudi

- 7.1. Preliminarmente alla stipula contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di rispondenza su quanto dichiarato dal Fornitore, in sede di gara, in merito al numero e tipologia delle stazioni di servizio operanti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano. L'elenco dei comuni è riportato all'art. 26.3.
- 7.2. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione del contratto, gli accertamenti che riterrà opportuni, riservandosi di adottare, in presenza di difformità rispetto ai requisiti di gara, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione di penali, blocco dei pagamenti, e nel caso ricorrano gli estremi la risoluzione del Contratto.

Art. 8 Materiali e sostanze utilizzate o fornite

8.1. I carburanti erogati dal Fornitore devono presentare caratteristiche tecniche e fisico-chimiche conformi alle norme di legge in materia ed alle Norme UNI EN vigenti al momento del prelevamento. Di seguito i riferimenti per i prodotti derivanti dalla trasformazione del petrolio:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)
Benzina Super Senza Piombo	EN 228 (ultima edizione)
Gasolio autotrazione	EN 590 (ultima edizione)
Gas Propano Liquido	EN 589 (ultima edizione)
Metano per autotrazione	EN 15736 (ultima edizione)

8.2. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

Art. 9 Modalità di fatturazione e di pagamento

9.1. Per il Contratto non è erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale, salvo diversa previsione prevista dalla normativa *pro tempore* vigente ed applicabile alla Società.

9.2. Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.

9.3. Le fatture emesse, con cadenza mensile, dovranno essere intestate a: «GORI S.p.A., Via Trentola, 211 – 80056 Ercolano (NA)», e recapitate al medesimo indirizzo in base a quanto previsto dalle modalità fiscali vigenti; in ogni fattura il Fornitore provvederà a riportare:

- il riferimento del numero di contratto;
- il codice CIG dell'Appalto;
- gli estremi per effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010;
- i riferimenti di ogni singola transazione effettuata nel mese solare in fase di fatturazione; gli elementi minimi sono:
 - o data e ora del rifornimento
 - o luogo del rifornimento
 - o numero della fuel card
 - o targa/nominativo/riferimento associato alla fuel card
 - o chilometraggio indicato al rifornimento
 - o tipo prodotto acquistato
 - o quantità di carburante acquistato
 - o prezzo alla pompa
 - o importo totale
 - o prezzo alla pompa scontato
 - o imponibile scontato
 - o iva
 - o totale scontato

- 9.4. Il pagamento sarà effettuato previa verifica con esito positivo della regolarità contributiva del Fornitore attestata mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (“D.U.R.C.”).
- 9.5. Il pagamento del corrispettivo, salvo diversa indicazione nel Contratto, verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m.
- 9.6. Sulle somme dovute saranno operate - nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
- 9.7. Le fatture dovranno essere emesse in regime di split payment.

Art. 10 Cauzione definitiva e copertura assicurativa

- 10.1. Non prevista.

Art. 11 Penali

- 11.1. Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del Contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI può applicare penali a carico dell’Appaltatore, qualora sia accertata nell’ambito delle prestazioni poste a carico del medesimo Appaltatore negligenza, imperizia, mancato rispetto dei principi etici e delle disposizioni degli Elaborati a base dell’affidamento, inclusi i ritardi nell’esercizio della mansione e della prestazione. Tali penali, proposte dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, sono commisurate all’entità del danno provocato, e comunque non superiori al 5,00% del valore delle prestazioni effettuate dall’Appaltatrice per conto della GORI, salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.
- 11.2. Nel caso venisse accertata una presenza totale del numero di stazioni di rifornimento convenzionate inferiore a 25, nell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano i cui comuni sono indicati all’art. 26.3, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo fino alla ricostituzione della copertura territoriale minima richiesta.
- 11.3. Nel caso venisse accertata una presenza totale del numero di stazioni di rifornimento self-service h24, nell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano i cui comuni sono indicati all’art. 26.3, inferiore a quanto dichiarato (punto B.2 della Griglia di Valutazione tecnica), verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo fino alla ricostituzione della copertura territoriale minima richiesta.
- 11.4. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, l’inosservanza di una qualsiasi delle norme riportate negli Elaborati a base dell’affidamento, nonché delle direttive impartite dalla GORI, comporterà a carico dell’Appaltatore, l’applicazione di una penale di € 500,00 (*euro cinquecento/00*) ovvero delle penali stabilite negli Elaborati a base dell’affidamento, salvo comunque il diritto della GORI alla risoluzione del Contratto e al risarcimento del maggior danno in favore di GORI.
- 11.5. L’importo della penale, entro i limiti suddetti, viene applicato di volta in volta previa relazione del personale GORI incaricato, dandone comunicazione per iscritto all’Appaltatore; in tutti i casi la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.
- 11.6. Nel caso in cui l’importo complessivo delle penali raggiunga il 5,00% dell’importo contrattuale, GORI avrà facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto, all’Appaltatore sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle forniture regolarmente eseguite fino al momento della risoluzione del contratto salvo in ogni caso la risarcibilità del maggior danno in favore di GORI.

Art. 12 Prezzi e Variazioni

- 12.1. Lo sconto offerto dall'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto; pertanto l'Appaltatore si impegna, fin d'ora, a non richiedere, per tutta la durata del Contratto, alcuna revisione e/o adeguamento in ribasso dello stesso.
- 12.2. I prezzi alla pompa/colonnina, al netto dello sconto offerto, si intendono comprensivi di tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione del Contratto a perfetta regola d'arte ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, gli oneri di trasporto, di deposito etc., nonché gli oneri non espressamente previsti e che comunque siano necessari a garantire la prestazione.
- 12.3. In nessun caso le prestazioni oggetto del Contratto possono essere sospese dall'Appaltatore, il quale dà atto e dichiara a tal proposito, di essere ben edotto e consapevole che le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI.

Art. 13 Modifiche e Varianti

- 13.1. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste nel Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.
- 13.2. Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non previa autorizzazione della Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

- 14.1. Con la stipula del Contratto, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ssm. e ii; Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.
- 14.2. Il Fornitore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 14.3. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore] che sono obbligate in tal senso *ex legge* 136/2010.

Art. 15 Oneri e Obblighi a carico del Fornitore

- 15.1. È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.
- 15.2. Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente.
- 15.3. Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto

necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti.

- 15.4. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
- 15.5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto.
- 15.6. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:
- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
 - di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché di provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
 - di osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa *pro tempore* vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto;
- 15.7. Il Fornitore si obbliga inoltre a:
- curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali;
 - adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
 - comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
 - continuare a dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e/o riserve, e non sospendere e/o ritardare, comunque ed in ogni caso, le prestazioni.
- 15.8. In ogni caso i suindicati obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono da intendersi elencati in via esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell'Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi, avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

- 15.9. Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subfornitori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 15.10. Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 16 Clausole di Manleva

- 16.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.
- 16.2. Il Fornitore, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.
- 16.3. Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.
- 16.4. Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore, se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 17 Recesso

- 17.1. La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.

- 17.2. La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
- 17.3. In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 18 Risoluzione del Contratto

- 18.1. Quando il Direttore dell'esecuzione dell'Appalto accerta che uno o più comportamenti posti in essere dall'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione corredata dei documenti necessari.
- 18.2. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
- 18.3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 18.4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto ai sensi del presente articolo, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Appaltatrice le prestazioni, ove la Committente non stabilisca di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall'art. 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
- 18.5. La Committente ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del Contratto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dell'esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 cc, ad insindacabile e discrezionale giudizio della Committente, allorché risultino irrogate penali per un importo superiore al 5,00% (*cinqueper cento*) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.
- 18.6. Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Committente, nei seguenti casi:
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
 - inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal Contratto e dagli Elaborati a base dell’affidamento;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell’Appaltatore;
- non rispondenza dei beni forniti dall’Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell’Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente nonché prevenzione e difesa dall’inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;
- qualsiasi comportamento dell’Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
- perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell’affidamento da parte dell’Appaltatore;
- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente, dagli Elaborati a base dell’affidamento e dal Contratto;

18.7. In via generale ed a maggiore chiarimento, le Parti precisano che, nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Committente ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.

18.8. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

18.9. Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia.

Art. 19 Cessione del contratto e dei crediti

19.1. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

19.2. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto *ipso iure*.

19.3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Società.

Art. 20 Privacy e riservatezza

20.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per “*normativa vigente*” si intende il Regolamento (UE) 2016/679

General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

- 20.2. Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.
- 20.3. L'Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.
- 20.4. L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 21 Responsabilità amministrativa

- 21.1. L'Appaltatore dichiara e garantisce la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Capitolato è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, l'Appaltatore si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
- 21.2. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Capitolato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01.
- 21.3. A tal proposito l'Appaltatore dichiara:
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
 - di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.
- 21.4. La GORI si è dotata del Codice Etico e del Modello Organizzativo ai sensi del Decreto 231/01.
- 21.5. L'Appaltatore dichiara e dà atto di avere preso visione e di conoscere il Codice Etico ed il Modello Organizzativo della GORI, adottato ai sensi del Decreto 231/01 e consultabili sul sito istituzionale www.goriacqua.com.
- 21.6. Resta altresì inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, il Contratto potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

Art. 22 Foro Competente

22.1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

Art. 23 Spese contrattuali, imposte, tasse

23.1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l’esecuzione delle forniture;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.);

23.2. Il Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 24 Miscellanea

24.1. Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell’affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto.

24.2. Il Fornitore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, alla prevenzione e difesa dall’inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.

24.3. L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall’Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto e degli altri atti e documenti di cui all’articolo 2.2, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l’esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.

24.4. Il Fornitore dichiara che l’eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall’accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Parte II Disciplina delle Forniture

Art. 25 Normativa di riferimento

- 25.1. I materiali oggetto della fornitura, derivanti dalla trasformazione di prodotti petroliferi, devono essere conformi alle disposizioni normative indicate all’articolo 8.1.
- 25.2. La fornitura si intende comprensiva di tutti gli eventuali costi accessori.

Art. 26 Modalità di erogazione delle forniture

- 26.1. Le forniture di carburanti avverranno alla pompa/colonnina, con la modalità self-service, presso le stazioni di servizio affiliati alla rete dell’operatore economico aggiudicatario.
- 26.2. La fornitura di carburanti, in qualsiasi forma essa sia, potrà avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo di scheda *fuel card*, ossia tessera in plastica dotata di banda magnetica, contrassegnata da un proprio codice, contenente l’indicazione della targa del veicolo o nominativo o sigla, utilizzabile solo con l’inserimento del codice segreto (PIN), differente da scheda a scheda.
- 26.3. La *fuel card* deve consentire il rifornimento dell’autoveicolo, senza alcun pagamento all’atto del prelievo del carburante, in tutte le stazioni di rifornimento appartenenti alla rete di rifornimento dell’aggiudicatario presenti nell’intera rete stradale e autostradale italiana ed europea (quando richiesto), nonché in quelle stazioni di servizio distribuite sul territorio dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano e più precisamente nel territorio dei seguenti Comuni:

ANACAPRI	PIANO DI SORRENTO
ANGRI	PIMONTE
BOSCOREALE	POGGIOMARINO
BOSCOTRECASE	POLLENA TROCCHIA
BRACIGLIANO	POMIGLIANO D'ARCO
BRUSCIANO	POMPEI
CALVANICO	PORTICI
CAMPOSANO	ROCCAPIEMONTE
CAPRI	ROCCARAINOLA
CARBONARA DI NOLA	SANT'AGNELLO
CASALNUOVO DI NAPOLI	SANT'ANASTASIA
CASAMARCIANO	SANT'ANTONIO ABATE
CASOLA DI NAPOLI	SAN GENNARO VESUVIANO
CASTELLO DI CISTERNA	SAN GIORGIO A CREMANO
CASTEL S. GIORGIO	SAN GIUSEPPE VESUVIANO
CASTELLAMARE DI STABIA	SANTA MARIA LA CARITA'
CERCOLA	SAN MARZANO SUL SARNO
CICCIANO	SAN PAOLO BEL SITO
CIMITILE	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
COMIZIANO	SAN VALENTINO TORIO
CORBARA	SAN VITALIANO
ERCOLANO	SANT'EGIDIO DEL M.ALBINO
FISCIANO	SARNO
GRAGNANO	SAVIANO
LETTERE	SCAFATI

LIVERI	SCISCIANO
MARIGLIANELLA	SIANO
MARIGLIANO	SOMMA VESUVIANA
MASSA DI SOMMA	SORRENTO
MASSA LUBRENSE	STRIANO
MERCATO S. SEVERINO	TERZIGNO
META	TORRE ANNUNZIATA
NOCERA INFERIORE	TORRE DEL GRECO
NOCERA SUPERIORE	TRECASE
NOLA	TUFINO
OTTAVIANO	VICO EQUENSE
PAGANI	VISCIANO
PALMA CAMPANIA	VOLLA

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza di uno o più distributori convenzionati in almeno 25 dei comuni sopraindicati. La fornitura di carburanti sarà funzionale al regolare esercizio del parco automezzi attualmente in dotazione alla GORI di circa 450 unità. Il numero di automezzi sarà comunque suscettibile di variazione a seconda degli acquisti e/o alienazioni che la GORI potrà effettuare nel corso del triennio 2021-2023. il numero complessivo delle stazioni di servizio potrà variare solo in aumento e non potrà essere ridotto durante l'esecuzione dell'appalto.

- 26.4. Per l'esecuzione della fornitura l'appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente, dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto, un sito web su apparecchiature proprie o presso fornitori di servizi esterni. L'architettura tecnica e ambiente di sviluppo del software sono lasciate alla scelta del Fornitore aggiudicatario. L'applicazione dovrà essere accessibile da parte degli utenti, tramite login e password, mediante l'utilizzo di un browser Internet. L'utilizzo del sito web dovrà consentire come minimo di:

Gestione delle fuel card:

- Richiesta di nuove fuel card:
 - Impostazione plafond giornaliero
 - Tipo carburante previsto
 - Parametri obbligatori al rifornimento
- Blocco di fuel card a seguito di furto o smarrimento;
- Interrogazione delle Fuel Card;
- Controllo movimentazione delle fuel card;
- Statistiche consumi su plafond totale disponibile

Gestione amministrativa:

- Download dati dei rifornimenti per periodo, targa ecc.;
- Download dati mensili dei rifornimenti riferiti a fatture emesse;
- Download delle fatture emesse, copia di cortesia, (indipendentemente da quanto previsto dalla normativa fiscale vigente).

I download dei dati sotto forma di file dovranno essere resi disponibili in formato “xlsx”; mentre la copia di cortesia delle fatture in formato “pdf”. I dati richiesti e sopra indicati sono da considerarsi minimi e non esaustivi. Non è previsto alcun rimborso per i servizi di gestione delle fuel card e la gestione amministrativa.

26.5. L'esecuzione della fornitura avverrà mediante l'utilizzo di una tessera magnetica fuel card fornito dalla ditta aggiudicataria. Gli impianti dovranno essere dotati di postazioni self e necessariamente di connessione elettronica tra colonnina erogatrice e pos per l'effettuazione in automatico delle transazioni. Il prezzo della fornitura è quello in vigore nel giorno del rifornimento presso la stazione di servizio utilizzata. Per ogni rifornimento, il gestore dovrà immediatamente rilasciare ricevuta con le seguenti indicazioni minime:

- data e ora del rifornimento;
- numero carta;
- indicazione dei chilometri al momento del rifornimento (obbligatori);
- tipo di carburante erogato;
- quantità di carburante erogato;
- prezzo unitario al litro, kg, kw, ecc.;
- importo totale del rifornimento.

I veicoli della GORI possono essere utilizzati da più driver e quindi al fine di non compromettere la segretezza del codice PIN e conseguentemente la sicurezza delle transazioni, ciascuna fuel card fornita dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

- A. Riportare l'indicazione del nome commerciale e/o il logo e/o altri segni distintivi dell'appaltatore;
- B. Riportare il mese/anno di scadenza;
- C. Essere dotata di banda magnetica e/o microprocessore;
- D. Essere dotata di codice PIN segreto. I codici PIN assegnati non dovranno essere sequenziali al fine di causare casuali disservizi;

Ogni fuel card potrà essere abbinata ad una targa, ad un nominativo, o un riferimento specifico e dovrà prevedere un campo note aggiuntivo; entrambe le informazioni dovranno essere riportate sulla carta magnetica.

La consegna delle tessere magnetiche dovrà avvenire entro e non oltre:

- Dieci giorni lavorativi (per il 1° ordinativo);
 - Cinque giorni lavorativi (per i successivi ordinativi);
- dalla data di richiesta effettuata tramite sito web.

La consegna dovrà avvenire, a cura, spese e sotto la responsabilità della ditta aggiudicatrice, presso la sede indicata da GORI S.p.A..

Nessun costo sarà riconosciuto per la fornitura e/o sostituzione delle fuel card.

In caso di smarrimento o di furto della fuel card, la GORI S.p.A. provvederà a darne evidenza a mezzo del sito web, e la ditta appaltatrice provvederà all'immediata sospensione della carta smarrita o rubata. Le carte richieste dovranno essere attive ed operative al momento della consegna. In caso di malfunzionamento o deterioramento della carta carburante, la GORI S.p.A. comunicherà alla ditta appaltatrice i difetti rilevati che provvederà alla sostituzione delle stesse ed a renderle disponibili ed operative entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta di nuove fuel card.

I conducenti dei veicoli della GORI potranno usufruire del servizio secondo le modalità riportate nel presente capitolato, tenendo presente che la tessera magnetica non potrà in nessun caso:

- essere convertita in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- essere utilizzata da persone diverse dai dipendenti della GORI S.p.A.;
- essere ceduta o in qualsiasi modo commercializzata;
- dare diritto a ricevere beni o prestazioni diverse da quelli previsti nel presente capitolato.

26.6. La GORI S.p.A. si riserva di poter richiedere, alla ditta aggiudicataria, modifiche al download, per adeguare il tracciato delle informazioni richieste, al file per il caricamento automatico dei dati, tramite gestore di flussi, nel sistema informativo gestionale in uso alla GORI S.p.A.

26.7. Responsabile del servizio:

Il Fornitore dovrà nominare un proprio Responsabile del Servizio, che sarà responsabile ed unico interlocutore nella gestione dei rapporti contrattuali con la GORI, nonché delle seguenti attività:

- monitoraggio dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia del contratto;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione di eventuali reclami presentati da parte di GORI.

Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalla GORI al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]

Il Fornitore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, del Contratto e del presente Capitolato, che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative. In particolare, l'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile, dà atto alla Committente e dichiara espressamente di approvare, come in effetti approva le seguenti clausole su riportate:

Artt. 2.2. e 2.3. (gerarchia delle fonti contrattuali e prevalenza del Contratto rispetto agli Elaborati a base dell'affidamento); Art. 2.6. (interpretazione delle clausole del Contratto nel senso più favorevole alla Committente); Artt. 4.2. e 4.3. (eventuali maggiori spese ed oneri a carico dell'Appaltatore, sostenute per custodia di beni, materiali ed apparecchiature ricevuti dalla Committente); Artt. 5.2. e 5.6. (obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne la Committente nell'ambito del subappalto e/o del subcontratto); Artt. 6.2., 6.3. e 6.4. (assunzione della responsabilità da parte dell'Appaltatore di ogni onere, anche giudiziale e manleva a favore della Committente per pretese da parte di titolari o concessionari – facoltà della Committente di risolvere il Contratto); Artt. 6.5., 6.7. e 6.8. (riconoscimento della proprietà esclusiva della Committente, relativamente a qualsiasi opera di ingegno prodotta dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto – divieto di utilizzo delle opere di ingegno da parte dell'Appaltatore in altri rapporti – facoltà della Committente di risolvere il Contratto in caso di inadempimento); Art. 8.3. (obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne la Committente in caso di inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi previsti sull'inutilizzo di sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente e sostanze classificate come cancerogene); Art. 11. (disciplina delle penali); Art. 12. (obbligo dell'Appaltatore a non richiedere revisione e/o adeguamento dei prezzi, a non sospendere le prestazioni e a non introdurre variazioni o addizioni alle prestazioni assunte – rinuncia dell'Appaltatore alla risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità, alla revisione del prezzo e ad un equo compenso); Art. 13.2. (obbligo dell'Appaltatore di eseguire le prestazioni agli stessi patti del Contratto); Art. 15.5. (onnicomprensività del corrispettivo contrattuale); Art. 15.7. (obbligo dell'Appaltatore ad eseguire in ogni caso le prestazioni, salvo la successiva facoltà di iscrivere le riserve); Art. 16. (assunzione di responsabilità e manleva da parte dell'Appaltatore a favore della Committente); Art. 17. (riconoscimento dell'Appaltatore a favore della Committente della facoltà di recesso unilaterale dal Contratto nonché disciplina del recesso); Art. 18. (presupposti e disciplina della risoluzione anche automatica del Contratto); Art. 21 (responsabilità amministrativa); Art. 22. (designazione del Foro competente in caso di controversie); Art. 23. (spese del Contratto a carico dell'Appaltatore); Art. 24.3. (tolleranza inadempimenti dell'Appaltatore).

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore]